



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari
SETTORE TECNICO

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria comunale.

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

INDICE GENERALE

Capitolo I OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO, SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Articolo 1: Oggetto e durata dell'appalto

Articolo 2: Ammontare dell'appalto

Articolo 3: Modalità' di gara

Articolo 4: Norme generali inerenti gli interventi di manutenzione

Capitolo II NORME GENERALI

Articolo 5: Pagamenti

Articolo 6: Revisione dei prezzi – Nuovi prezzi

Articolo 7: Domicilio dell'appaltatore

Articolo 8: Conoscenza delle norme di appalto

Articolo 9: Osservanza dl leggi, regolamenti e norme in materia dl appalto

Articolo 10: Modalità delle prestazioni e smaltimento dei materiali di risulta

Articolo 11: Controlli

Capitolo III CONTRATTO

Articolo 12: Documenti del contratto

Articolo 13: Deposito cauzionale provvisorio – Definitivo a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori

Articolo 14: Subappalto

Capitolo IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15: Consegna dei lavori

Articolo 16: Direzione dei lavori da parte dell'appaltante

Articolo 17: Rappresentante dell'appaltatore sui lavori - Personale dell'appaltatore

Articolo 18: Approvvigionamento dei materiali

Articolo 19: Prove dei materiali

Articolo 20: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Articolo 21: Ordine da mantenere nell'andamento dei lavori

Articolo 22: Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

Articolo 23: Tempo utile per l'esecuzione dei lavori - Sospensioni e ripresa lavori - Proroghe - Penalità

Articolo 24: Esecuzione dei lavori d'ufficio - Rescissione del contratto

Articolo 25: Danni di forza maggiore

Articolo 26: Responsabilità

Articolo 27: Garanzie per danni a persone e/o cose

Capitolo V DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 28: Risoluzione amministrativa

**CAPITOLO VI QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA' DI
ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Articolo 29: Qualità e provenienza dei materiali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**Capitolo I OGGETTO, DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO, SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI****Articolo 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria di competenza comunale.

Trattandosi di lavori di manutenzione da eseguire secondo le necessità che si evidenziano durante il corso dell'anno, quindi non esattamente preventivabili a priori, e condizionate dalle condizioni meteorologiche e dai flussi di traffico sulle strade, tutte caratteristiche non note a priori, si applica la formula del "contratto aperto", ai sensi dell'art. 154 comma 2 del D.P.R. 554/99.

Viene cioè pattuita una prestazione con riferimento ad un ammontare complessivo di fondi disponibili da spendere con riferimento ad un elenco prezzi posto a base di gara, sulla base di ordinativi effettuati secondo necessità.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 (TRECENTOESSANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Trattandosi di interventi da eseguire secondo le esigenze, gli stessi verranno ordinati mediante appositi atti dispositivi (ordinativi) che assegneranno anche i rispettivi tempi di esecuzione, calcolati proporzionalmente al tempo massimo disponibile.

Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.

L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo netto a base d'asta ammonta a **Euro 35.166,67 (IVA esclusa)**, di cui **Euro 1.766,67** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n°163/2006.

Trattandosi di "contratto aperto" l'importo netto dei lavori sarà quello sopra indicato indipendentemente dal ribasso contrattuale offerto in sede di gara.

Considerate anche le somme a disposizione il quadro economico dell'intervento diviene come di seguito:

	TIPO	IMPORTO IN EURO
a)	FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO.	33.400,00
b)	ONERI SICUREZZA	1.766,67
	TOTALE LAVORI IN APPALTO	35.166,67
a)	INCENTIVO (art. 12 L.R. 5/2007)	703,33
b)	I.V.A. SUI LAVORI	7.033,33
c)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.736,67
	TOTALE COMPLESSIVO	42.903,34

Orientativamente ed al solo scopo indicativo e non vincolante per l'Amministrazione (trattandosi di contratto aperto), le somme per i lavori a misura in appalto sono così ripartite:

TIPOLOGIA INTERVENTI	IMPORTO
TAPPETI DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	33.400,00

All'impresa verrà riconosciuta la quota spettante dall'applicazione delle quantità effettivamente realizzate ai prezzi unitari ribassati dell'offerta in sede di aggiudicazione, oltre alla quota fissa di sicurezza, da considerare forfetaria.

I prezzi sono pertanto di norma "a misura", salvo la quota "a corpo" per compensare in via forfetaria gli oneri specifici finalizzati alla sicurezza.

Categoria delle opere:

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE	Cat.	IMPORTO IN EURO
Opere stradali	OG3	35.166,67

Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 20%

Articolo 3 - MODALITA' DI GARA

Per i lavori oggetto del presente Capitolato si procederà mediante Procedura aperta ai sensi dell'art. 82, comma 2, p.to a) del Decreto legislativo 12 aprile 2002, n.163: contratto a misura e aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari.

L'Appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta sempre che questa si ritenuta vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della terminazione dirigenziale di affidamento dell'appalto.

Articolo 4 - NORME GENERALI INERENTI GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione degli ordinativi emessi dal personale del settore tecnico- Ufficio Manutenzioni secondo le modalità e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dall'Amministrazione committente.

Si stima che il numero di ordinativi emessi nel corso dei 365 giorni sia compreso tra 10 e 20.

Tali lavori riguarderanno le strade comunali o le strade di interesse comunale soggette ad uso pubblico, che insistono sul territorio comunale.

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria riguarderanno le carreggiate stradali.

Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica, avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.

Per i lavori per la cui entità e qualità, a discrezione dell'Amministrazione committente, non si richiede l'uso di macchinari, si farà ricorso al lavoro manuale.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

Mettere a disposizione, a seconda delle esigenze della stazione appaltante e per lavori di ordinaria

manutenzione, almeno una squadra di lavoro composta da 3 (tre) addetti, autonomi dal punto di vista della dotazione tecnico-operativa e con un impegno lavorativo per addetto di 40 ore a settimana. Tale squadra dovrà inoltre essere dotata di collegamento telefonico tramite apparecchio portatile.

Mettere a disposizione almeno una squadra, per interventi straordinari di riparazione stradale, dotata di apposito macchinario per interventi rapidi atti ad affrontare necessità urgenti e provvedere alle riparazioni, di tutti quegli ammaloramenti della pavimentazione stradale non facilmente gestibile attraverso la normale manutenzione tradizionale (buche, deformazioni stradali che possono essere causa di incidenti etc.). Le squadre devono intervenire con i tempi di cui al presente articolo.

Garantire quale supporto tecnico per l'esercizio dei lavori di cui al presente appalto, la disponibilità diretta o attraverso apposito nolo, della seguente attrezzatura tecnica e dei mezzi d'opera minimi :

Macchina operatrice automatica dotata di:

- Di una o più tramogge per la diversificazione degli inerti
- Di un serbatoio riscaldato per l'emulsione
- Di un generatore d'aria ad alto volume e pressione necessari per la pulizia preventiva dei tratti da risanare e per la spruzzatura sia dell'emulsione necessaria come mano d'attacco che per il materiale lapideo da riempimento
- Di un sistema di controllo che consenta il dosaggio durante la bitumazione, degli inerti e dell'emulsione in fase di lavoro.

Compattatore a rullo o a piastra vibrante, per il livellamento del conglomerato bituminoso.

La disponibilità di tale attrezzatura dovrà essere garantita entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione mediante rilascio di copie di libretti di circolazione, fatture di acquisto, o con l'impegno scritto che in caso di indisponibilità dovuta a qualsiasi motivo procederà mediante contratti di noleggio.

Garantire l'utilizzo della segnaletica temporanea (verticale, orizzontale, luminosa e complementare) necessaria per la realizzazione dei lavori (cantieri fissi e mobili). Il tutto in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, dal D.M. del 10 luglio 2002 e alle prescrizioni impartite dalla D.L. in occasione di sensi unici alternati, deviazioni, chiusure ecc..

La mancata disponibilità anche parziale di tale attrezzatura qualora ne venisse richiesto l'utilizzo costituirà causa di inadempienza per l'impresa.

TEMPO UTILE PER INIZIARE GLI INTERVENTI

L'appalto riguarda sia opere imprevedibili non programmabili che opere da eseguire secondo ordinativo e quindi prevedibili al momento dell'ordine.

Tali opere a seconda della loro diversa natura e consistenza, necessitano di tempi di intervento differenti. Gli interventi saranno catalogati in due diversi modi di realizzazione e dovranno essere realizzati rispettando le seguenti tempistiche:

INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: riguardano l'esecuzione di opere urgenti per l'ordinaria manutenzione, non programmabili che non comportino situazione di pericolo immediato per la circolazione. Tempi di intervento entro 3 (tre) giorni dalla richiesta.

INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI DI MANUTENZIONE: riguardano l'esecuzione di opere programmabili e prevedibili. Tempi di intervento entro 6 (sei) giorni dall'ordinativo.

In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio di ogni singolo intervento verranno applicate le penali previste all'art. 23 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, eseguire lavori all'interno del territorio delimitato e relativo al presente appalto su tronchi di strade acquisite o costruite successivamente all'appalto stesso, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle opere alle medesime condizioni e senza pretendere compensi o indennità di sorta.

Capitolo II**NORME GENERALI****Articolo 5 - PAGAMENTI**

1. I pagamenti avverranno ogni qualvolta si raggiungerà la posa in opera di almeno 45 q.li di conglomerato bituminoso.
In relazione alla tipologia dei lavori di cui al presente appalto, l'ammontare della quota degli oneri per la sicurezza viene valutata proporzionalmente alla quota percentuale di realizzazione dei lavori.
2. La liquidazione della fattura avverrà, previa vidimazione che attesti l'avvenuta fornitura, entro 60 giorni dalla data di presentazione della stessa..
3. Alla conclusione dei lavori, si provvederà alla redazione del conto finale e del certificato di regolare esecuzione.

Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Ai sensi dell'articolo 173 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs. n°163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Tale garanzia deve essere attestata da un documento recante la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del repertorio.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Articolo 6 - REVISIONE DEI PREZZI – NUOVI PREZZI

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

Essendo stato abrogato l'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile procedere alla revisione dei prezzi, né dare applicazione all'art. 1664 comma 1 del codice civile, si applicherà il criterio del prezzo chiuso previsto dall'art. 133, commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/06.

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d'asta risultante in sede di affidamento, potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Nuovi prezzi

1. Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1 del D.P.R. n. 554/99;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del D.P.R. 21/12/99, n. 554;
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge n. 109/94.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. n. 554/99, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Articolo 7 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Capitolato Generale dello Stato, l'appaltatore dovrà eleggere il domicilio presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori e nel caso di impossibilità, presso gli Uffici Comunali; lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'art. 2 del Capitolato Generale.

Articolo 8 - CONOSCENZA DELLE NORME D' APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata per assumere l'appalto, ivi comprese la natura del suolo e del sottosuolo e la distanza da eventuali cave per l'approvvigionamento dei materiali; l'esistenza di discariche autorizzate per il conferimento dei rifiuti.

Articolo 9 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato d'Oneri e dal D.Lgs. n°163/2006 è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalti di lavori pubblici e di forniture, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire, per il personale utilizzato per gli interventi di forniture e posa in opera, il rispetto della L.626/94 e del D.Lgs. n.81/08 così come modificati dalle successive disposizioni legislative.

E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato

disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

Articolo 10 - MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI E SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA

La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla compilazione di un rapporto giornaliero sui lavori effettuati, nel quale dovranno essere specificati manodopera, materiali e mezzi impiegati che dovrà essere consegnato con cadenza giornaliera al Tecnico Comunale incaricato del servizio.

La Ditta Aggiudicataria dovrà sempre garantire un servizio di pronto intervento nell'arco delle 24 ore ed essere in possesso di un recapito telefonico e/o telefono cellulare e di un fax sempre attivi, pena l'esclusione, in modo da permettere un contatto immediato. Il numero o i numeri telefonici relativi dovranno essere comunicati formalmente all'atto della stipula del contratto.

La Ditta dovrà, per tutta la durata dell'appalto, nominare un Tecnico Responsabile di cantiere, delegato ad assumere iniziative ed al quale verranno comunicate tutte le disposizioni verbali, scritte e telefoniche. La nomina di tale Tecnico dovrà essere comunicata all'Amministrazione al momento della stipula del contratto.

Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria lo smaltimento di eventuali materiali di risulta, compreso il reperimento di discarica autorizzata, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente; a dimostrazione di ciò la Ditta aggiudicataria, dovrà fornire, ad ogni trasporto effettuato, il certificato (in originale o in copia) di smaltimento dei rifiuti.

Per quanto riguarda i materiali metallici riciclabili, gli stessi dovranno essere conferiti, sempre a carico della Ditta, a soggetti autorizzati; la Ditta dovrà successivamente consegnare all'Ufficio competente copia delle bolle di trasporto.

Articolo 11 - CONTROLLI

L'Amministrazione comunale avrà facoltà, in qualunque momento, per mezzo dell'Ufficio competente, di procedere a tutti gli accertamenti e/o verifiche necessarie per accertare l'effettiva esecuzione degli ordini impartiti dal Responsabile del Procedimento nonché la conformità quanto previsto nel presente capitolato.

La Ditta appaltatrice dovrà quindi, in caso di espressa richiesta dell'Amministrazione comunale o dell'Ufficio competente rendersi disponibile, in qualunque momento, a presenziare le visite che si dovessero effettuare per le verifiche richieste, tramite il Tecnico responsabile nominato ai sensi dell'Articolo 10 del presente capitolato.

La Ditta dovrà porre a disposizione del rappresentante dell'Amministrazione Comunale, per l'effettuazione delle verifiche richieste, tutta l'attrezzatura, e il personale necessario.

In caso la Ditta per un qualunque motivo, non potesse presenziare con proprio rappresentante, verranno considerate valide le constatazioni del rappresentante dell'Amministrazione Comunale.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

CAPITOLO III CONTRATTO**Articolo 12 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 20 (venti) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se

l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio se previsto.

Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell'appaltatore. Ove al termine dei lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello originariamente previsto si applicherà il disposto di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:

- il Capitolato d'Oneri;
- l'Elenco dei Prezzi Unitari.

Articolo 13 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO - DEFINITIVO A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI
--

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'Appalto dei lavori è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posto a base dell'Appalto ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. n°163/2006..

La cauzione sarà depositata secondo le norme e con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti e dal bando di gara.

In caso di aggiudicazione la cauzione definitiva, come disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. n°163/2006, è fissata nella misura del 10% dell'importo dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore a 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo provvisorio.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'Articolo 6 della legge 10 dicembre 1982, n. 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982, n. 348, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori vigenti all'epoca della esecuzione delle stesse.

Articolo 14 - SUBAPPALTO

In relazione ai lavori da subappaltare si procederà ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, l'Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore. L'affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltretutto essere punito ai sensi dell'Articolo 8 della legge n. 55 del 19/3/1990, con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di un'ammenda fino ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto, potrà comportare, la risoluzione del contratto.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.

Trattandosi di "contratto aperto" la consegna dei lavori definitiva verrà effettuata in occasione del primo ordinativo di lavori.

I vari ordinativi, infatti, non costituiscono consegna parziale.

Per ogni ordinativo sarà riportato il tempo utile per la esecuzione dei lavori.

Per ogni ordinativo verrà quindi redatto solamente un documento di constatazione del completamento degli interventi dell'ordinativo.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.

In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 133 del D.P.R. n. 554/99.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 121 del D.P.R. n. 554/99; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8 dell'art. 44 del D.P.R. n. 554/99, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 129 del D.P.R. n. 554/99.

Articolo 16 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

Le competenze, le figure professionali, le modalità operative e le responsabilità dei soggetti incaricati sono quelle rilevabili dagli artt. 123 - 124 - 125 e 126 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La individuazione dei soggetti titolati a costituire tale ufficio dovrà essere effettuata nel rispetto del disposto di cui all'art. 119 del D. Lgs 163/06.

Articolo 17 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di rendere reperibile, permanentemente, sui cantieri un suo rappresentante con ampio mandato.

L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte del Responsabile del Procedimento e senza che questo sia tenuto a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 18 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione delle forniture entro i termini stabiliti, la stazione appaltante potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Articolo 19 - PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto è prescritto nel presente capitolato circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, l'impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità.

Articolo 20 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri generali indicati nel Decreto del Ministro dei LL.PP. n. 145/2000, che si riportano per completezza ai punti 22, 23 e 24 del presente articolo, agli altri indicati nel D.P.R. n. 554/99 e nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile.
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a

termini di contratto;

4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
13. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
14. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
15. Tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 554/99.
16. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

- f) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- g) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri dell'appaltatore.

- 17. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 28. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
- 18. L'appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto è obbligata a redigere e consegnare alla stazione appaltante un Piano Operativo di Sicurezza, così come è fatto obbligo, nel caso di intervento non rientrante nella fattispecie dell'art. 3 comma 3 del D. Lgs. n. 494/96, di redigere e consegnare un Piano Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Articolo 21 - ORDINE DA MANTENERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà la facoltà di effettuare le forniture nel modo che crederà più conveniente per darle perfettamente compiute nel termine contrattuale, purché a giudizio del Responsabile del Procedimento non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle stesse ed agli interessi dell'Appaltante.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di una determinata fornitura entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo di altre forniture nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre forniture ed alla consegna delle stesse escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Articolo 22 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, L'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora il Responsabile del Procedimento ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi ribassato per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 23 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI E RIPRESA LAVORI - PROROGHE - PENALITÀ
--

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in anni 1 (uno) dalla data del verbale di consegna.

Il termine dei lavori può essere superiore a anni 1 (uno) solo nel caso in cui alla data di scadenza siano disponibili ancora fondi dell'appalto e l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio decida di proseguire gli interventi.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni rispettivamente degli artt. 133 del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e 24-25 e 26 del Capitolato Generale dello Stato approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall'amministrazione appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Penalità

Nel caso di mancato rispetto dei tempi previsti negli ordinativi emessi dal personale del servizio manutenzioni relativamente ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (sia programmati che urgenti) è facoltà del Responsabile del Procedimento applicare una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Dette penali verranno detratte dal pagamento in acconto immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempimento.

Qual'ora l'aggiudicatario non intervenisse come indicato, la Direzione Lavori provvederà al richiamo dello stesso mediante ordine di servizio nel quale sarà fissata la data ultima per dare l'intervento concluso. In caso di inadempienza l'ordine di servizio sarà emesso per una seconda volta.

L'inadempienza dell'aggiudicatario anche al secondo ordine di servizio, oltre all'applicazione delle penali sopra citate, costituirà grave inadempienza da parte dello stesso dando diritto all'Amministrazione di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n°163/2006. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

Articolo 24 - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO - RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto con la Ditta Appaltatrice qualora questa si renda colpevole di frode o gravi negligenze, non utilizzi materiali conformi alle normative vigenti, non garantisca il rispetto della L.626/94, ovvero contravvenga in qualunque modo agli obblighi e alle condizioni previste nel presente Capitolato.

L'Amministrazione si riserva lo stesso diritto anche qualora, nel corso dell'appalto, la Ditta Appaltatrice non sia in grado di effettuare le prestazioni previste nel presente Appalto.

Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore a norma di legge.

Articolo 26 - RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice dovrà sempre osservare le normative vigenti, assumendosi ogni responsabilità civile e penale in caso di danni derivati a terzi per fatti conseguenti e dipendenti direttamente e/o indirettamente all'assunzione del presente appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nel corso delle forniture tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'Amministrazione Appaltante:

- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile o edilcassa, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il Direttore dei Lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici;

Articolo 27 - GARANZIE PER DANNI A PERSONE E/O COSE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

1. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori come dall'art. 103 del D.P.R. n°554/1999.

A Tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall'art. 103 del D.P.R. n°554/1999 con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e con i seguenti massimali:

- Per la RC di cui al punto 1, non inferiore ad € 500.000,00.

In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore, in caso di richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi, si impegna a prendere contatto verbalmente e per iscritto con il danneggiato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta medesima ed entro il medesimo arco temporale deve trasmettere idonea documentazione dimostrativa alla D.L.

Copia delle eventuali denunce di danneggiamento inoltrate dall'Appaltatore alla propria Compagnia Assicuratrice deve contestualmente essere inviata per conoscenza alla D.L.

Qualora l'Appaltatore non provveda, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di provvedere al ristoro del danno subito da terzi e di detrarre il relativo importo, maggiorato delle eventuali spese a sua volta sostenute, dai compensi ancora dovuti all'Appaltatore.

CAPITOLO V DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 28 - RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA
--

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa e qualora questo non fosse possibile il foro competente sarà quello di Cagliari.

CAPITOLO VI QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE

Articolo 29 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali in genere occorrenti per le forniture dovranno provenire da quelle località che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.

- Il materiale lapideo, ottenuto da frantumazione di rocce, dovrà essere di forma poliedrica, pulito ed esente da ogni traccia d'argilla e sporco in genere.

Los Angeles (CNR 34773) $\geq 18\%$

Coefficiente di frantumazione Max 120

Perdita per decantazione Max 1

Coeff di levigatezza accelerata "CLA" (CNR 140/92) > 0.40

Coeff di forma (CNR 95/84) ≥ 3

Le graniglie saranno miscelate generalmente nella proporzione di due parti grosse ed una piccola, ed in ogni caso opportunamente, mediante studio preliminare di ottimizzazione, fino al raggiungimento di una percentuale dei vuoti residui Marshal (50 colpi per faccia) compresa fra 10 e 18. La percentuale di emulsione nella miscela dovrà essere compresa fra 8 e 10% in peso sugli aggregati. Nei periodi invernali al fine di migliorare complessivamente le prestazioni del rappezzo, la graniglia potrà essere riscaldata e prebitumata con lo 0.5% di bitume (pen.80/100 dmm).

- Il materiale bituminoso dovrà rispettare o essere equivalente alle seguenti caratteristiche:

Gradi di Polymer Modified Bitumen Emulsion			ECR 69 Pe
Proprietà	Unità	Metodo test	
Contenuto d'acqua	%	EN 1428	29 -33
Pseudo viscosità Engler a 25°C (minimo)	°E	EN 12846	9
<u>Omogeneità:</u>			
- particelle più grandi di 0,50 mm (massimo)	%	EN 1429	0,1
- particelle comprese tra 0,50 e 0,16 mm (massimo)	%		0,25
<u>Stabilità allo stoccaggio:</u>			
- Decantazione (massimo)	%	RD/BI/P030 ¹	5
- Sedimentazione (massimo)	%		5
Punto di rottura	-	EN 13075-1	80 - 120
Carica delle particelle	-	EN 1430	Positiva
pH	-	EN 12850	2 - 4
Contenuto di flussante (massimo)	% (mm)	CNR 100	3
<u>Caratteristiche del legante:</u>			
- Penetrazione a 25°C	x 0.1 mm	EN 1426	55 - 65
- Punto di rammollimento	°C	EN 1427	65 - 75
- Punto di rottura Frass (massimo)	°C	EN 12593	- 15
Tipo di polimero	-		Elastomero